



CITTÀ DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

DECRETO SINDACALE N. 63

DEL 28.12.2022

IL SINDACO

Premesso:

Che l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

Che l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 19.4.1999 si è provveduto a riclassificare il personale dipendente nelle nuove categorie contrattuali previste dal C.C.N.L. 31.3.1999 sul Nuovo Ordinamento del Personale (N.O.P.), provvedendo a ridefinire, corrispondentemente, la dotazione organica comunale;

Che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 173 e n. 174 del 28.12.2022 è stato approvato il nuovo Organigramma del Comune e con deliberazioni della Giunta Comunale n. 174 del 23.12.2008 e, da ultimo, n. 91 del 5.9.2016 si è provveduto a rideterminare la dotazione organica del Comune;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 22.12.2010 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Savigliano;

Che l'art. 42 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi prevede che i dipendenti appartenenti alla categoria D del C.C.N.L. 31.3.1999 - ora appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali - possono essere assegnati a posizioni di lavoro costituenti "Posizioni Organizzative" - ora posizioni di "Elevata Qualificazione" ai sensi del medesimo C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali - e che il conferimento del relativo incarico è di competenza del Sindaco;

Che il C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali stabilisce, in particolare:

- all'art. 16 che gli enti istituiscono posizioni di lavoro denominate "Elevata Qualificazione", che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso

consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

- all'articolo 17 che gli enti disciplinano la graduazione delle posizioni organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali;
- all'articolo 18, che per il conferimento degli incarichi di "Elevata Qualificazione" gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
 - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - dei requisiti culturali posseduti;
 - delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, *"negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili di ciascuna struttura apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL"*.

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 28.12.2022 è stato approvato il nuovo *"Regolamento delle Posizioni di Elevata Qualificazione"*, con il quale si sono disciplinati i criteri per l'individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, la metodologia di graduazione delle posizioni attraverso la pesatura delle funzioni assegnate ed il metodo di calcolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali;

Considerate le risultanze delle operazioni di graduazione delle posizioni di Elevata Qualificazione del Comune, effettuate dall'Organismo di Valutazione, così come da verbale n. 1 del 28.12.2022;

Visto che per far fronte alle spese per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato il Comune attinge, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 21.5.2018 – Comparto Funzioni Locali, secondo cui *"a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato..., le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti"*, a risorse proprie di Bilancio, individuate su appositi capitoli sufficientemente disponibili del Bilancio 2023;

Considerato che il dipendente RABBIA Giovanni, _____, appartiene all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al C.C.N.L. 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali ed è inquadrato nell'organizzazione dell'Ente in posizione apicale;

Che il medesimo dipendente svolge nell'ambito dell'organizzazione del Comune le funzioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. 31.3.1999 e le altre indicate nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 114 del 7.6.1999 e n. 78 del 13.5.2019;

In esecuzione di quanto sopra richiamato

NOMINA

Il dipendente RABBIA Giovanni, _____, è incaricato per la Posizione di Elevata Qualificazione relativa alla responsabilità del Settore 4° *"Urbanistica ed Assetto del Territorio"*, stabilendo quanto segue:

1. L'incarico decorre dall'1.1.2023 e scade il 31.12.2023, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali;

2. Al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto comunale e dal vigente "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi";
3. L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 18, comma 1 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative, ora Elevata Qualificazione, disposti dalla Giunta Comunale;
4. Al dipendente incaricato viene assegnata per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, una retribuzione di posizione pari a €. 1.384,61 lordi mensili per tredici mensilità all'anno;
5. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, ad eccezione di quelle previste dall'art. 20 del medesimo C.C.N.L. 16.11.2022 o dalla legge;
6. In via transitoria, sino alla definizione in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera v) del C.C.N.L. 16.11.2022, dei "criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ", al dipendente incaricato spetta altresì per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali, una retribuzione di risultato di € € 6.950,00 all'anno. Al pagamento della retribuzione di risultato, trova applicazione la disposizione dell'art. 21, comma 2 del vigente "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", secondo cui "ogni pagamento si intende effettuato salvo conguaglio o recupero";
7. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali;
8. Nell'ipotesi di valutazione non positiva, il dipendente ha diritto di essere ascoltato in contraddittorio dall'Organismo di Valutazione istituito ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29.4.2015, per esprimere le proprie controdeduzioni, con possibilità di assistenza legale e sindacale;
9. L'orario di lavoro del dipendente incaricato non può essere inferiore ad una media di 36 ore settimanali, da calcolarsi come media su base annua e, pertanto, viene esclusa la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time;
10. In relazione alla posizione conferita, il dipendente incaricato è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse all'incarico affidatogli. Pertanto il dipendente è tenuto ad effettuare le prestazioni di servizio straordinarie necessarie all'espletamento dell'incarico ed al conseguimento degli obiettivi, da prestarsi con speciale flessibilità di orario giornaliero, in cui l'incaricato garantirà la propria presenza in servizio in relazione alle funzioni esercitate ed ai risultati da ottenersi.
11. L'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine di cui al punto 1 per:
 - a) inosservanza delle direttive del Sindaco e del Segretario Generale;
 - b) intervenuti mutamenti organizzativi nell'ambito della struttura amministrativa-burocratica del Comune, adottati nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
 - c) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, accertata specificamente nelle forme e modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
 - d) per responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata specificamente nelle forme e modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro;
12. Per la revoca dell'incarico si applica la procedura in contraddittorio con il Sindaco, in cui l'incaricato potrà esprimere le proprie controdeduzioni, con possibilità di assistenza legale e sindacale;
13. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nell'Area e nella classe stipendiale di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del C.C.N.L. 16.11.202 – Comparto Funzioni Locali. Il suo trattamento economico accessorio, compreso l'orario di lavoro, sarà quello normale degli appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione non incaricati di posizioni di Elevata Qualificazione;

Savigliano, 28.12.2022

IL SINDACO
Antonello Portera



